

Tribunale di Reggio Emilia

(ordinanza emessa dal collegio in sede di reclamo nel giudizio di tutela giudiziaria di persone con disabilità, vittime di discriminazioni - articoli 1 e seguenti della legge 1° marzo 2006 n° 67, 43, 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286 e 669 terdecies del codice di procedura civile)

Il tribunale

riunito in camera di consiglio e così composto:

dottor	Rosaria	Savastano	presidente
dottor	Luciano	Varotti	giudice relatore
dottor	Annamaria	Casadonte	giudice

nel reclamo iscritto al n° 1472 del ruolo generale dell'anno 2007
tra

Fanticini Enrico.

reclamante

e

Cinestar gestioni Srl.

reclamata

nonché

Uci nord Spa.

intervenuta

ha emesso la seguente

o r d i n a n z a

1.

L'oggetto del presente giudizio di reclamo consiste nello stabilire se la struttura della sala cinematografica n° 10 del complesso multisala denominato "I Petali" (sito in Reggio Emilia, piazzale Atleti azzurri d'Italia) debba essere modificata al fine di rendere i posti riservati ai disabili fruibili (sotto il profilo della qualità e della comodità della visione) al pari degli altri posti destinati ai normodotati.

2.

Al riguardo, prima di entrare nel merito della controversia, conviene rammentare che Enrico Fanticini - portatore di handicap grave ai sensi della legge n° 104/1992 ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica - il 19 febbraio 2007 si è recato presso la nuova multisala cinematografica inaugurata appena il 15 febbraio precedente e, a causa delle invalidità di cui è portatore, è stato costretto a prendere posto nella prima fila di poltrone, proprio davanti al maxischermo, nonostante la sala fosse occupata solamente da circa quaranta persone (su 144 posti disponibili).

L'odierno reclamante ha così proposto ricorso ai sensi della legge n° 67/2006, chiedendo nei confronti della Cinestar gestioni Srl (società che all'epoca gestiva la multisala) la cessazione della condotta da lui ritenuta indirettamente discriminatoria, l'emanazione dei provvedimenti per l'eliminazione di essa, il risarcimento del danno e la pubblicazione del provvedimento.

A seguito della reiezione del ricorso di primo grado, Enrico Fanticini ha proposto reclamo e questo tribunale, con ordinanza 9/10 ottobre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con sentenza n° 251 del 2008 e nel corso del giudizio riassunto a seguito della sospensione per la pregiudiziale costituzionale è intervenuta volontariamente la Uci nord.

Espletata quindi CtU, la controversia è passata in decisione.

Così sommariamente riassunti i fatti processuali rilevanti ai fini del decidere, si passa ora all'esame delle domande e delle eccezioni delle parti.

3.

Nella precedente parte narrativa della presente ordinanza si è richiamata la sentenza emessa dalla Corte costituzionale n° 251 del

2008, la cui motivazione contiene riferimenti normativi utili per la definizione della presente lite.

È vero, come sottolineano le resistenti, che la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale, in quanto l'intervento richiesto dal Collegio tendeva ad ottenere una modificazione della legge di tipo manipolativo (con la quale si sarebbe pervenuti ad un sistema di tutela "ad ogni costo" del diritto dei disabili, anche a scapito di altri interessi pure costituzionalmente protetti); ma la Corte ha anche chiarito che il sistema normativo (a seguito dell'introduzione della Legge n° 67 del 2006) è caratterizzato dalla concreta valutazione di tutti gli interessi, sia di quelli dei portatori di handicap, che di soggetti terzi, e che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi, tutti di pari rango, deve essere realizzato in sede contenziosa dall'autorità giurisdizionale mediante un "ragionevole accomodamento" che non imponga un onere sproporzionato ed eccessivo.

Conviene anche rimarcare che il richiamo fatto dalla Corte al "ragionevole accomodamento" demandato all'autorità giudiziaria è contenuto nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 2), che è ormai divenuta norma dello Stato, essendo stata ratificata con Legge 3 marzo 2009 n° 18 (articolo 2: «*Ai fini della presente Convenzione ... "Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali*»).

4.

Tenendo fermo questo primo elemento di diritto (sul quale si fonderà, come meglio verrà spiegato in seguito, la presente decisione), si passa ora all'esame di un'altra questione.

Si allude alla condotta discriminatoria.

Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo 2 ^{3° comma} della legge n° 67 del 2006 (che è quello che interessa nella presente sede), «*si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone*».

Come già esposto nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la condotta discriminatoria (indiretta) è sussistente quando essa, anche indipendentemente da un elemento psicologico soggettivo (dolo o colpa, anche presunta) del soggetto agente, è di per sé idonea a realizzare un trattamento deteriore nei confronti di un portatore di disabilità, salva la possibilità per disabile di ottenere anche la tutela risarcitoria, laddove sussista uno dei predetti due elementi psicologici.

Ora, stando alle risultanze della CtU redatta dall'ingegner Gabriella Magri (che, contrariamente alle deduzioni delle resistenti, è adeguatamente motivata, priva di vizi logici od omissioni e non è affatto nulla, come meglio si dirà in seguito), è emerso che non vi siano incongruenze tra l'originale progettazione della sala 10 e la normativa vigente.

Tuttavia il CtU ha altresì bene evidenziato nella sua relazione (si vedano in particolare le pagine 8 e seguenti) che, secondo una buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, solitamente seguita e comunque documentata in vari manuali di tecnica edilizia delle sale stesse, deve essere osservato un certo angolo visuale nella realizzazione e collocazione dei posti a sedere.

Tale angolo viene indicato come quello compreso tra la linea orizzontale passante all'altezza degli occhi dello spettatore e la linea che congiunge questi ultimi e il bordo superiore dello schermo ed è

in genere quantificato tra i 33° e 35°, identificando un cono ottico tale da garantire una visione comoda e non distorta.

Il Ctù ha inoltre accertato che, al fine di osservare tale angolo visuale, i progettisti di sale cinematografiche utilizzano la c.d. «tecnica del ribaltamento», posizionando la prima fila ad una distanza rapportata all'altezza dello schermo: distanza che è pari o superiore a quest'ultima e mai inferiore (in sostanza si moltiplica l'altezza dello schermo per un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5). Più raramente si utilizza la tecnica del «ribaltamento laterale», ossia utilizzando come perno la mezzeria dello schermo e facendolo idealmente ruotare di 90° verso la platea.

5.

Se questa è (ed era, anche al momento della realizzazione del multisala) la buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, è tuttavia evidente che nel caso che ci occupa essa non è stata osservata.

La sala cinematografica n° 10 è stata infatti realizzata, sempre secondo le risultanze della Ctù, creando per la prima fila di spettatori un angolo visuale pari a 51 gradi: ossia, non considerando il ribaltamento del maxischermo, che, infatti, stando ai disegni allegati alla relazione tecnica, va a coprire - se idealmente rovesciato - le prime file di posti, tra le quali si trovano le poltrone per i soggetti handicappati.

Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, ritiene il tribunale di poter affermare che la società che ebbe a realizzare la sala cinematografica n° 10: (a) non ha rispettato le norme di buona tecnica costruttiva della stessa, trascurando - volutamente o colpevolmente (giacché si tratta di norme che non potevano essere ignorate dal costruttore) - la regola che suggerisce di collocare i primi posti della sala cinematografica in modo tale da garantire agli spettatori un angolo visuale tra 33 e 35 gradi; (b) ha collocato i posti destinati a persone disabili (sedili che, per tale motivo, possiamo chiamare «obbligati») all'interno della linea ideale creata dal capovolgimento dello schermo.

È dunque evidente, a giudizio del collegio, che nella fattispecie - tramite le due condotte sopra evidenziate - si sia realizzata una discriminazione indiretta, giacché con un modo di agire solo apparentemente neutro (ma che in realtà viola le regole di buona tecnica costruttiva sopra riassunte, collocando i posti per i disabili nella zona del ribaltamento) si è posta la persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli spettatori normodotati.

In tale violazione è incorsa non solo dalla società costruttrice, ma - a ben vedere - anche la società che gestisce il complesso, in virtù di contratto di locazione del 12 febbraio 2007, giacché anche quest'ultima, nel prendere in gestione il complesso di beni, aveva l'onere di verificare la regolare costruzione delle sale, non solo in base alle norme di legge e di regolamento in vigore, ma anche in base alle norme di buona tecnica costruttiva solitamente osservate e da lungo tempo documentate.

È dunque di tutta evidenza che tale comportamento (riassunto sopra alle lettere a) e b)) valga ad integrare una discriminazione indiretta, posto che - pur essendosi estrinsecato in una condotta (volontaria) «apparentemente neutra» (articolo 2 Legge n° 67 del 2006) - mette gli spettatori con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto a quelli normodotati.

6.

L'articolo 3 ^{3° comma} della menzionata legge n° 67 del 2006 stabilisce che il giudice che accoglie il ricorso, oltre al risarcimento del danno, deve pronunciare la cessazione della condotta discriminatoria ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti

della discriminazione, compresa l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un termine fissato.

Il Ctu ingegner Magri ha proposto tre soluzioni per l'eliminazione della situazione di discriminazione, segnalando come la prima di esse sia non solo fattibile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ma anche che essa sia preferibile alle altre due, conciliando le ragioni di risparmio del soggetto tenuto a provvedere con il diritto del portatore di handicap.

Il collegio ritiene pertanto, conformemente al parere del Ctu, di scartare la soluzione contrassegnata come "proposta 1 bis" e quella contrassegnata come "proposta 2": la prima perché, a detta dello stesso Ctu, nonostante la sua semplicità, non garantisce una buona visione minima secondo la manualistica di riferimento; la seconda perché comporta la completa riprogettazione della sala, il sostenimento di costi elevati e la perdita di un numero maggiore di posti liberi (circa 37 a fronte dei 10 preventivati nella "proposta 1"). Preferibile appare invece quest'ultima soluzione, giacché: (i) la sala viene resa fruibile da parte dei portatori di handicap, grazie al riposizionamento delle poltrone obbligate oltre la linea ideale di ribaltamento; (ii) vengono eliminati solo 10 posti a sedere, portando il numero degli spettatori da 148 a 138; (iii) viene adeguatamente salvaguardata l'incolumità fisica di tutti gli utenti, consentendo adeguate vie di fuga in caso di incendio o di altra situazione di urgenza; (iv) la realizzazione tecnica è, in sostanza, già stata assentita da parte delle pubbliche amministrazioni competenti (comune, commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vigili del fuoco); (v) non comporta il rifacimento totale della sala cinematografica; (vi) il Ctu ha preventivato costi per euro 33.350,00 per la realizzazione delle opere (eventualmente da suddividere tra proprietà e conduttore come indicato a pagina 26 della Ctu), ben inferiori a quelli previsti per la soluzione 2 (oltre 60 mila); (vii) dall'adozione della prima soluzione derivano minori ricavi per Uci nord di euro 22 mila annuali circa (come si desume dalla Ctu contabile), ben inferiori rispetto a quelli della soluzione 2 (pari a circa euro 83 mila circa all'anno).

D'altro canto, stando alla seconda relazione tecnica, quella economica, redatta dal Ctu dottor Franco Cadoppi, è positivamente provato che i costi di ristrutturazione della sala sono pienamente compatibili con l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario nel breve e nel lungo periodo delle due resistenti e, per quanto qui non rilevi (posto che essa non è parte in causa), anche della proprietà Tuttogiglio Spa.

7.

Prima di concludere occorre esaminare altre due questioni: ossia quella della nullità della Ctu e quella della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietà Tuttogiglio Spa.

In ordine alla prima, rileva il tribunale che nessuna delle pretese (e comunque insussistenti) violazioni attribuite ai due Ctu (quello tecnico e quello contabile) dalle resistenti è fondata, sol che si consideri che ciascuna delle predette parti processuali è stata pienamente posta in grado di interloquire in sede di acquisizione dei dati tecnici rilevanti ai fini della decisione e di discussione degli stessi (come si desume dalla concreta partecipazione di tutti i consulenti di parte alle operazioni peritali svolte, documentata dagli allegati dal n° 1 al n° 4 della relazione dell'ingegner Magri, e dall'invio a tutti i predetti Ctp della bozza di relazione finale, sulla quale tutte le parti hanno adeguatamente ed esaurientemente discusso).

In sostanza, se si consultano gli allegati alla Ctu e lo scambio di informazioni ed istanze che è costantemente avvenuto nel corso delle indagini peritali, si può affermare che non vi è stato alcun pregiu-

dizio dei diritti di difesa delle resistenti (tutta la giurisprudenza della Corte di cassazione esclude, infatti, la sussistenza della nullità laddove non vi sia stata alcuna concreta compromissione dei diritti difensivi: per tutte si veda Cassazione n° 10054/2010, con richiami di altri precedenti).

Palesamente infondate, infine, sono le doglianze delle resistenti concernenti le richieste avanzate dall'ingegner Magri alla Pubblica amministrazione al fine di ottenere documentazione ufficiale della fattibilità del progetto di modifica da lei predisposto, giacché è evidente il Ctu ha prudentemente anticipato un'attività che avrebbe dovuto essere svolta nell'eventuale successivo giudizio esecutivo (Cassazione n° 10959/2010), ma non ha certo cagionato nullità della menzionata relazione.

8.

Si passa ora all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Uci nord e di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Tuttogiglio Spa (che, per la loro stretta connessione, vanno unitariamente trattate).

Giova al riguardo premettere che: (a) con contratto del 12 febbraio 2007 Tuttogiglio Spa ha locato l'immobile sito in piazzale Atleti azzurri d'Italia (dove è sita la multisala) alla Cinestar gestioni Srl; per quello che qui rileva, occorre aggiungere che all'articolo 13 del contratto le parti hanno previsto (per l'ipotesi in cui occorra procedere a manutenzione ordinaria o straordinaria sull'immobile) la possibilità che le opere contrattualmente a carico della locatrice siano eseguite dalla conduttrice (e viceversa), con diritto della parte che ha sostenuto tali costi alla ripetizione di essi a carico dell'altra; (b) l'11 luglio 2007 l'assemblea dei soci della Multiplex nord Srl (oggi Uci nord Srl) ha deliberato un aumento di capitale sociale che è stato eseguito dai vari soci, tra cui Cinestar gestioni Srl, mediante conferimenti in natura; sempre per quello che qui interessa, il socio Cinestar gestioni Srl ha conferito il proprio ramo d'azienda costituito dal complesso multisala cinematografico sito in piazzale Atleti azzurri d'Italia n° 1, per cui è oggi causa; (c) il 20 luglio 2007 Cinestar gestioni Srl ha venduto a Uci Italia Spa la propria quota di partecipazione in Multiplex nord (oggi Uci nord Srl); (d) il ricorrente Fanticini, nonostante l'intervento volontario in causa (nella presente sede di reclamo) della Uci nord Srl, non ha mai esteso le proprie originarie domande a quest'ultima società, ma le ha sempre tenute ferme nei confronti della Cinestar gestioni Srl.

Da quanto sopra esposto possono essere tratte le seguenti conclusioni: (i) l'ordine di cessazione della condotta discriminatoria e l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (articolo 3 della legge n° 67/2006), può essere emesso nei confronti di Cinestar gestioni Srl, in quanto originaria convenuta nel presente giudizio; (ii) la Uci nord è succeduta a titolo particolare alla Cinestar gestioni per effetto del conferimento d'azienda descritto prima sub b); (iii) la presente decisione, pronunciata contro Cinestar gestioni Srl, ha effetto anche nei confronti di Uci nord Srl, successore a titolo particolare, a mente dell'articolo 111 ^{ultimo comma} codice di procedura civile; (iv) i rapporti interni tra Uci nord e Cinestar gestioni sono disciplinati dall'articolo 13 del contratto di locazione immobiliare del 12 febbraio 2007.

La resistente Cinestar obietta che essa non avrebbe più la disponibilità dell'immobile e, pertanto, che la sua condanna alla rimozione delle opere non potrebbe essere eseguita.

Il rilievo non può essere condiviso, giacché, per le ragioni sopra esposte, il presente provvedimento giurisdizionale non è affatto "i-

nutiliter dato" (sebbene reso in precedente non in termini, non appare fuor di luogo richiamare la massima di Cassazione n° 7500/1994, secondo la quale «*il richiamo alle norme che fanno riferimento alla condanna all'adempimento di obbligazioni in genere, senza distinguere tra questo e quel tipo di obbligazioni vanno pur sempre armonizzate ed interpretate con riguardo al principio dell'interesse a proporre una determinata domanda e di quello secondo cui non si può pretendere che sia emanata una sentenza (o un provvedimento giurisdizionale in genere) che, una volta emanata, sia in concreto inutiliter data*»).

Da ultimo, non possono essere accolte né la richiesta ex articolo 614 bis del codice di procedura civile formulata dal ricorrente Fanticini, né la domanda di risarcimento del danno: la prima, per l'inapplicabilità - *ratione temporis* - della predetta norma al presente giudizio (come del resto correttamente rilevato dalle controparti nelle rispettive memorie conclusive); la seconda per l'assoluto difetto di prova in ordine al pregiudizio patrimoniale sofferto.

9.

Sulle spese.

Le questioni di diritto dibattute nella presente lite sono complesse, nuove ed oggettivamente controvertibili.

Tuttavia, dopo la sentenza della Corte costituzionale le parti avevano maggiori elementi per comprendere che la via tracciata dal Giudice delle legge era quella del «*ragionevole accomodamento*» di cui si è detto in motivazione.

Ritiene pertanto il tribunale di compensare tra le parti 1/3 delle spese di lite. I residui 2/3 delle spese predette vanno invece posti a carico delle resistenti in solido, in ragione della loro soccombenza.

La liquidazione viene fatta in base alla tariffa professionale tabella VII, n° 50, lettera a) nella misura di euro 300,00 per esborsi, euro 1.500,00 per diritti di procuratore ed euro 3.000,00 per onorari, che andranno pertanto compensati per 1/3, come sopra detto. Ne deriva che le resistenti devono essere condannate a rifondere i residui 2/3 (euro 200,00 per esborsi, euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari) in favore del ricorrente.

In pari misura (1/3 - 2/3) devono essere ripartite tra le parti le spese dei Ctu.

Quanto alle spese per le menzionate consulenze, il Ctu ingegner Magri va liquidata in base all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, sulla base del valore di euro 516 mila (il valore della causa, ai fini della liquidazione dei due Ctu, viene fissato in euro 516 mila, in applicazione analogica del disposto dell'articolo 6 ^{5° comma} della tariffa giudiziale degli avvocati).

Trattandosi di prestazione di eccezionale complessità, il tribunale ritiene equo riconoscere al Ctu Magri il raddoppio degli onorari, ai sensi dell'articolo 52 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, e liquidare, di conseguenza, euro 10.000,00 al lordo degli acconti già ricevuti, oltre agli esborsi pari ad euro 1.422,01;

Il Ctu dottor Cadoppi va invece liquidato in base all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato: si riconoscono per il lavoro svolto euro 5.000,00, oltre alle spese pari ad euro 40,50.

p.q.m.

a definizione del reclamo, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma del provvedimento di primo grado, così provvede:

I. ordina alla Cinestar gestioni Srl la cessazione del comportamento discriminatorio meglio descritto in motivazione;

II. per l'effetto, condanna la Cinestar gestioni Srl ad eseguire nella sala cinematografica n° 10 del complesso immobiliare sito in

Reggio Emilia, piazzale Atleti azzurri d'Italia n° 1, le opere meglio descritte nella relazione tecnica del Ctù, ingegner Gabriella Magri, come "proposta 1", della predetta relazione;

III. liquida come segue le note spese dei Ctù: **(a)** in favore dell'ingegner Gabriella Magri euro 11.422,01, oltre al contributo professionale ed all'iva, di cui euro 1.422,01 per spese ed il resto per onorari; **(b)** in favore del dottor Franco Cadoppi euro 5.040,50, oltre al contributo professionale ed all'iva, di cui euro 40,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per onorari;

IV. dichiara compensate tra le parti per 1/3 le spese dei due gradi di giudizio e condanna in solido Cinestar gestioni Srl e Uci nord Srl a rifondere al ricorrente Enrico Fanticini i residui 2/3 delle spese di questa lite, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 1.000,00 per competenze ed euro 2.000,00 per onorari, oltre al 12,5%, al contributo professionale ed all'iva, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio;

V. pone le spese di Ctù come sopra liquidate sub III per 1/3 a carico del ricorrente e per 2/3 a carico solidale delle resistenti.

Così deciso in Reggio Emilia il 7 ottobre 2011, nella camera di consiglio della prima sezione.

il presidente
Rosaria Savastano